

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (2189)	321
PRESIDENTE	321
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	322, 323
NOBERASCO	323
PAVONE, <i>Relatore</i>	323, 324
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	325

La seduta comincia alle 9,45.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 maggio 1973.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in relazione al nuovo testo dell'articolo 1 da noi trasmessogli, ha espresso il seguente parere:

« La I Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il nuovo testo dell'articolo trasmesso dalla competente

Commissione di merito in data 11 ottobre sia sostituito dal seguente:

« Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono essere erogati, altresì, a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata ».

È chiaro che i contributi di cui dispone il Ministero del lavoro e che possono essere attribuiti agli enti, sentite le regioni, sono esclusivamente i contributi a carico del Fondo statale. Non sussiste la preoccupazione, espressa da alcuni colleghi, che il Fondo esorbiti dalle proprie competenze residue o che lo Stato ripartisca i contributi del Fondo fuori dalle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. Nella precedente decisione della I Commissione si vincolava la decisione del Ministero al consenso delle regioni. La I Commissione ha ritenuto che, limitatamente all'anno 1973 e per evitare perdite di finanziamenti versati dal Fondo sociale europeo, si potesse evitare l'adozione di tale criterio. Quindi, saranno sentite le regioni per il programma 1973. Per il periodo successivo la formulazione da noi proposta è stata accettata. Occorre anche tenere presente che questa materia sarà oggetto di revisione.

Noi siamo tutti interessati a due cose: che si riesca ad usufruire senza difficoltà dei contributi che la Comunità economica europea pone a disposizione del Fondo addestramento professionale e che l'utilizzazione dei finanziamenti rispetti le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. Quindi, nessuna sottrazione

di compiti alla regione, ma esercizio da parte dello Stato delle sue competenze residue ed utilizzazione dei fondi da parte dello Stato solo ai fini previsti dal decreto.

Ci si deve rifare alla decisione qui citata, che tiene conto di possibilità di intervento in zone di particolare disoccupazione. Si tratta, quindi, di provvedimenti per la formazione professionale per cui potrà intervenire la Comunità e di altri interventi necessari in zone di particolare disoccupazione.

Questa utilizzazione del fondo, sentite le regioni, limitata al 1973, può trovare il nostro consenso. Non ritengo — e il relatore era di questa opinione — che la Commissione debba insistere nella precedente formulazione giungendo ad un contrasto con la Commissione affari costituzionali. Credo; pertanto, che si possa accettare la formulazione proposta dalla I Commissione.

Aggiungo che il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge che avevamo già esaminato era stato soppresso da un nostro precedente voto e che il secondo comma dello stesso articolo appare superfluo. Propongo, quindi, la soppressione anche del secondo comma dell'articolo 2, mantenendo solo l'articolo 1 nel testo proposto dalla I Commissione affari costituzionali.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come ho già detto in sede di Commissione affari costituzionali, dal punto di vista governativo, le preoccupazioni emerse sembrava potessero essere fugate anche dal testo precedente. Ci rendiamo conto che le osservazioni fatte non sono infondate e quindi abbiamo accettato la formulazione della Commissione affari costituzionali e in certo modo abbiamo contribuito a raggiungere questo accordo, tenendo conto che obiettivo fondamentale in questo momento era quello di non perdere i contributi che assommano, per quest'anno e per i progetti approntati, a oltre 100 miliardi.

Proprio oggi si riunisce a Bruxelles la Commissione, ed abbiamo dato assicurazione che la legge può ormai considerarsi approvata; chiedo scusa se ciò può rappresentare una sorta di anticipazione delle decisioni che, mi auguro, la Commissione adotterà questa mattina, ma non potevamo perdere l'ultima occasione offertaci a livello di Comunità.

D'altra parte, ci ripromettiamo di presentare, a brevissimo termine, un provvedimento di carattere generale sull'addestramento professionale, ed in quella sede troveremo il mo-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

do di definire una volta per sempre il rapporto tra Stato e regione per quanto attiene, in modo particolare, nella utilizzazione del Fondo sociale europeo, in modo che non permangano dubbi di sorta.

Per questi motivi mi associo alla proposta avanzata dal Presidente, ed invito gli onorevoli commissari ad approvare la legge nel testo suggerito dalla Commissione affari costituzionali.

NOBERASCO. Ci rendiamo perfettamente conto che il parere della Commissione affari costituzionali è stato formulato in relazione alla scadenza ormai prossima, per cui si rischiava di perdere il contributo del Fondo sociale: però, dobbiamo egualmente sottolineare due cose. La prima è la seria e grave responsabilità del Governo di non aver preparato in tempo i programmi in base ai quali si sarebbe chiesta l'erogazione della quota del Fondo sociale; la seconda, è il ritardo che non riguarda soltanto il rapporto tra regione e addestramento professionale, ma il funzionamento della regione stessa, così come la norma costituzionale l'ha concepita. Al vecchio Governo, come al nuovo, si deve poi imputare la non adeguata importazione data al bilancio generale dello Stato.

Rimaniamo, pertanto, della nostra opinione; riteniamo, cioè, necessario ribadire che presentare i programmi entro il 31 dicembre 1973 significa limitare nel tempo l'impiego degli stanziamenti versati dal Fondo sociale. Infatti, il parere della Commissione affari costituzionali potrebbe rappresentare una scadenza per i progetti presentati entro il 31 dicembre 1973, ma in realtà serve per lasciare impregiudicata la destinazione di quelle che saranno le erogazioni del 1974.

Anche se nessuno pensa che ciò debba essere inserito in un articolo di legge, però deve essere estremamente chiaro il concetto, per cui nel prossimo esercizio (con o senza legge quadro) si dovrà dar vita alla procedura in base alla quale il Governo, per il 1974, presenterà dei programmi predisposti d'intesa delle regioni, competenti in questa materia.

Altro motivo di dissenso è dato dal fatto che nella formulazione del secondo comma si parla ancora di contributi che vengono dati alle regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori. Siamo consapevoli che le competenze residue dello Stato in ordine a problemi di istruzione professionale comportano la sopravvivenza di determinati enti preposti a tale fun-

zione, ma occorre tenere presente che in questo campo gli enti sono troppi.

In conclusione, la nostra posizione rimane ferma al parere precedente della Commissione affari costituzionali, e quindi il nostro gruppo voterà contro la proposta avanzata dal relatore.

PAVONE, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con il nuovo testo formulato dalla I Commissione, che in sostanza ha accettato le nostre valutazioni in ordine al parere precedentemente espresso.

Vi è solo una limitazione, ma non si afferma che il « sentire » le regioni sia incostituzionale. Desidero ribadire il concetto che ho già espresso nella precedente seduta; noi non intendiamo riferirci a quell'istruzione professionale che prima era stata attuata male dallo Stato e poi dalle regioni, ma ci limitiamo a quanto previsto dagli articoli della decisione CEE 1° febbraio 1971, n. 71/66.

Di fatto la Commissione affari costituzionali ha rivisto la sua posizione; ha lasciato il « sentire » con una limitazione che non si riferisce alla costituzionalità, in quanto si spera che entro quest'anno venga emanata la legge quadro in modo da evitare che nel nostro paese si creino situazioni abnormi. Noi accettiamo questa nuova formulazione anche per il suo contenuto di stimolo nei confronti del Parlamento.

Occorre procedere con urgenza all'approvazione di questo disegno di legge. I piani sono stati formulati dal Ministero del lavoro o sono in corso di preparazione e perderemo oltre 105 miliardi che sono in assegnazione, se non approvassimo subito il disegno di legge. Credo che nessuno di noi voglia assumersi questa responsabilità.

Per quanto riguarda gli enti preposti, l'articolo 8 della richiamata decisione prevede quali siano i soggetti che hanno diritto al finanziamento del Fondo sociale europeo. Si prevede inoltre l'accertamento della loro idoneità tecnica ed organizzativa. Quindi la preoccupazione dell'onorevole Noberasco non ha motivo di sussistere.

Sono pertanto favorevole all'approvazione del testo nella formulazione proposta dalla I Commissione e prego la Commissione di voler approvare con urgenza il disegno di legge.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero rispondere all'onorevole Noberasco, pregando-

lo di rivedere la sua posizione. Non sta a me difendere l'operato della Commissione affari costituzionali, ma vorrei precisare che non vi è contrasto tra il parere precedentemente espresso e la formulazione attuale. Anzi, con quest'ultima ci si è fatto carico, con il contributo di tutti i gruppi che vi è stato in quella sede, dell'esigenza di conciliare l'urgenza, riconosciuta da tutti, di poter utilizzare i fondi della CEE in questo momento e per quest'anno, con l'obiettivo di arrivare ad una definizione del rapporto Stato-regioni per quanto riguarda questa materia. La materia non poteva essere regolata a suo tempo dal decreto del Presidente della Repubblica, perché la decisione di riforma del Fondo sociale europeo è intervenuta successivamente.

Riconosciamo, tuttavia, che la formulazione attuale è solo parziale e, pur essendo convinti che questo testo non modifica in alcun modo il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, siamo d'accordo sulla necessità di provvedere ad una nuova formulazione definitiva. Proprio per questo abbiamo accettato la limitazione temporale al 31 dicembre 1973, che comporta, da parte del Governo, un obbligo preciso di presentare immediatamente un nuovo testo; sotto questo profilo, vi è una garanzia in più che non si tratti solo di affermazioni verbali.

Quanto al secondo comma, a parte il fatto che gli stessi colleghi di gruppo dell'onorevole Noberasco in sede di Commissione affari costituzionali hanno concordato sulla sua opportunità ed hanno espresso voto favorevole, nella sostanza la I Commissione ha introdotto in questa nuova formulazione un'altra garanzia, per cui saranno seguite le procedure indicate negli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972. Precedentemente era previsto un riferimento alle procedure previste al primo comma dell'articolo 1, il che è sostanzialmente diverso.

Il decreto presidenziale prevedeva all'articolo 7 una serie di ipotesi nell'ambito delle quali per le residue competenze statali erano previste certe procedure. Al comma f) era posta l'esigenza non solo di sentire le regioni, ma di concordare con esse le modalità dell'erogazione e i soggetti cui dovevano essere erogati i contributi. Ulteriori garanzie pone l'articolo 7 relativamente a programmi di particolare ampiezza per i quali è previsto l'accordo delle regioni.

Quindi, mentre riconfermiamo la nostra decisione di provvedere immediatamente alla presentazione di un disegno di legge idoneo a definire tutta la materia - e per questo accettiamo la limitazione temporale -, prego l'onorevole Noberasco di prendere in considerazione la possibilità di modificare la sua decisione di voto contrario, anche per essere così tutti più corresponsabili di questa decisione che riguarda la riconosciuta necessità di non perdere la possibilità di utilizzare quest'anno i finanziamenti europei, fermi restando gli impegni ribaditi dal Governo.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per il finanziamento dei progetti di formazione professionale predisposti nel quadro delle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le Regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per esigenze formative di interesse nazionale possono essere altresì erogati, a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con la procedura indicata nel comma precedente, contributi alle Regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata dall'Ispettorato di lavoro.

La I Commissione affari costituzionali suggerisce il seguente nuovo testo dell'articolo 1, che il relatore ha fatto proprio:

« Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

Per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono essere erogati, altresì, a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del relatore conforme alla formulazione proposta dalla I Commissione affari costituzionali.

(È approvato).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la nostra Commissione aveva nella seduta dell'11 ottobre 1973 approvata la soppressione del primo comma dell'articolo 2. Do quindi lettura del secondo comma dell'articolo 2:

Il quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma è così modificato:

« Alla ripartizione della quota delle disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assegnata alle Regioni ai sensi del precedente comma partecipano anche le Regioni a statuto speciale ».

Essendo divenuto superfluo anche questo comma, propongo il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(È respinto).

Propongo di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

« Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del

Consiglio dei ministri della Comunità economica europea ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2189):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	16
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi Tina, Baccalini, Biamonte, Bianchi Fortunato, Bianco, Bonalumi, Borra, Borromeo D'Adda, Cassano, Cuminetti, Di Puccio, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Mancini Vincenzo, Mazzola, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli e Zoppetti.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO